

**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**"Farmacia Comunale di Surbo S.r.l."**  
**TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE**

**ART.1)** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Surbo S.r.l."

**ART.2)** La società ha sede in Surbo, per ora in via Codacci Pisanelli n.23. Al fine di assicurare una più efficace e capillare organizzazione del servizio farmaceutico potranno essere gestite altre sedi farmaceutiche, succursali, dispensari, filiali, agenzie e rappresentanze con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**ART.3)** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese. In caso di irreperibilità di tale indirizzo tutte le comunicazioni si intenderanno regolarmente portate a conoscenza dei soci mediante affissioni presso la sede della Società.

**ART.4)** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2029, con possibilità di proroga con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**TITOLO II - OGGETTO**

**ART.5)** La società ha per oggetto:

- la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Surbo ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. Le/1 (sede farmaceutica n.3) della quale è titolare il Comune di Surbo in virtù della deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2006 n.1257, ivi compresa la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio farmaceutico nonché alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del servizio suddetto.

**5.1.** La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati sia attraverso l'allargamento a essi della partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in concessione e partecipando a gare d'appalto.

**5.2.** La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.

**5.3.** Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili e/o necessarie dall'Organo Amministrativo.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Leg-

ge 2 gennaio 1991 n.1, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n.197 di conversione del D.L.143/1991, nonchè lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.

### **TITOLO III - CAPITALE SOCIALE**

**ART.6)** Il Capitale sociale è di euro 35.656,00 (trentacinquemilaseicentocinquantesi) ed è diviso in quote a sensi di legge.

**ART.7)** Le quote sociali di proprietà del Comune di Surbo sono trasferibili, previa deliberazione del Consiglio Comunale, mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del socio di minoranza, il tutto non prima di 10 (dieci) anni dall'istituzione della farmacia.

Le quote del socio di minoranza sono trasferibili previo gradimento dell'aspirante socio acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione, con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del Comune di Surbo.

Si applicano le disposizioni dell'art.7, comma nove, della Legge n.362/91 in caso di acquisizione a titolo di successione della partecipazione del socio di minoranza.

Il possesso della quota implica la piena ed assoluta adesione al presente Statuto Sociale.

**ART.8)** I soci sono titolari del diritto di opzione in esecuzione degli aumenti di Capitale deliberati nei modi e nei termini del presente statuto e di ogni altra disposizione di legge; in tal caso la partecipazione del Comune di *Serbo* non potrà essere inferiore ai 51%.

**ART.9)** Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, i singoli soci possono effettuare anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il tasso di interesse da applicare sui prestiti viene deliberato dall'assemblea la quale può stabilire che il capitale anticipato sia dato a titolo gratuito.

### **TITOLO IV - PRESTAZIONI ACCESSORIE**

**ART.10)** Per effetto della presente disposizione statutaria prevista ai sensi degli artt. 2478 e 2345 cod. civ., il farmacista, divenuto socio, dovrà svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno dei locali della farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonchè durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività sociale possa avere efficiente esecuzione.

L'obbligo di eseguire tale prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale. Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciuta sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare.

### **TITOLO V - ASSEMBLEA**

**ART.11)** L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, con telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione dovendo, comunque, trascorrere, fra le convocazioni, un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Sono, tuttavia, valide le assemblee non formalmente convocate qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi intervengano l'organo amministrativo ed il collegio Sindacale, se nominato.

**ART.12)** Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del cod.civ.

**ART.13)** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.

**ART.14)** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

**ART.15)** L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Surbo o da un suo delegato. In caso di loro assenza o di impedimento l'Assemblea nominerà il Presidente tra i partecipanti.

Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare e per constatare il diritto di intervento: egli regola e dirige le discussioni e stabilisce il modo di votazione.

L'assemblea nomina un segretario anche fra i non soci. In caso di conflitto di interessi tra i soci aventi diritto di voto e la Società, le relative deliberazioni dell'Assemblea sono regolate dall'art.2373 del cod. civ.

#### **TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE**

**ART.16)** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, non necessariamente soci, due dei quali nominati dal Consiglio Comunale e uno dal Socio di minoranza. I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca dell'Assemblea durano in carica per un triennio dalla loro nomina e sono rieleggibili.

**ART.17)** Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente e potrà nominare l'Amministratore Delegato determinandone i poteri e le attribuzioni al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in provincia di Lecce, tutte le volte che il Presidente o uno dei consiglieri lo richiedono, ma con motivazione specifica.

La convocazione verrà effettuata dal Presidente mediante telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si faranno constare da apposito verbale redatto contestualmente e verranno sottoscritte dal Presidente e dal segretario che potrà essere anche un terzo consigliere.

**ART.18)** All'Assemblea dei soci spetta la decisione sui seguenti atti di straordinaria amministrazione: la decisione di acquistare, vendere e permutare immobili, confe-

rire in altre società costituite e costituende, assumere partecipazione di interesse per gli effetti dell'articolo 5 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, contrarre mutui anche ipotecari, prestare fidejussioni, concedere garanzie reali.

**ART.19)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri della gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti che reputerà necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea. L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

**ART.20)** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, secondo i poteri e le attribuzioni loro conferite all'atto della nomina, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

**ART.21)** Agli amministratori spetterà per la carica un compenso determinato dall'Assemblea dei soci. L'ammontare complessivo annuo non potrà in nessun caso superare il compenso annuale del componente il Collegio Sindacale.

**ART.22)** Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui due nominati dal Consiglio Comunale di Surbo e di due supplenti (uno nominato dal Comune di Surbo). Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

All'atto della nomina l'assemblea elegge il Presidente del collegio Sindacale.

Il compenso dovuto ai Sindaci è quello minimo della disciplina degli onorari per le funzioni di Sindaco nelle società, stabilito con D.P.R. 645 del 10/10/1994.

#### **TITOLO VII - BILANCI ED UTILI**

**ART.23)** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo alla fine di ogni esercizio procederà alla redazione del bilancio di esercizio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale fino a raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi saranno iscritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio.

#### **TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART.24)** Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione, provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori ed eventualmente alla sua sostituzione, fissandone i poteri ed il compenso

#### **TITOLO IX - ARBITRI**

**ART.25)** Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra essi e la società, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, e inerenti a diritti liberamente disponibili dalle parti, deve essere rimessa al giudizio di tre arbitri compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Gli arbitri giudicheranno con arbitrato irrituale, senza formalità di procedura, attenendosi però alle norme di diritto sostanziale e con giudizio inappellabile. La decisione può essere impugnata con gli strumenti di impugnazione previsti per il con-

tratto generale.

L'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi da sostenersi per gli arbitri incombe solidalmente su tutte le parti, salvo successiva rivalsa interna tra le stesse nei confronti di colei che risulterà soccombente.

#### **TITOLO X - RINVIO**

**ART.26)** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti materia.

**Firmato: Fabio VINCENTI, Riccardo Pellegrino**